

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
ERRATA CORRIGE . . . . .	» 1
CONVOCAZIONI . . . . .	» 2
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	» 2

### TRASPORTI (X)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 27 MAGGIO 1966, ORE 12. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie complementari della Sardegna e delle strade ferrate sarde » (2905).

Su richiesta del Relatore, la discussione è rinviata ad altra seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

MAGNO ed altri: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3027-B).

Su proposta del Presidente, la Commissione approva l'articolo 3 introdotto dal Senato, per il quale la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La Commissione vota, quindi, a scrutinio segreto ed approva il provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

### ERRATA CORRIGE

*Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 26 maggio 1966, nel comunicato della Commissione Affari Costituzionali (1), a pagina 4, seconda colonna, prima delle parole: « La tabella allegata è, invece, così modificata: » inserire:

« la Commissione, infine, respinge il seguente articolo aggiuntivo proposto dal deputato Luzzatto:

« Gli organi della Pubblica amministrazione, gli enti pubblici e gli imprenditori privati sono tenuti a fornire al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutte le informazioni e i dati richiesti ai fini della elaborazione, attuazione e verifica del programma economico nazionale.

Le informazioni e i dati acquisiti in base al comma precedente che rivestono carattere di segretezza, a norma delle vigenti leggi, o abbiano carattere riservato, saranno vincolati, a richiesta di chi li fornisce, al segreto d'ufficio e non potranno pertanto essere resi noti se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Le violazioni del segreto d'ufficio di cui al presente comma sono punite a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Coloro che, come rappresentanti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, non forniscono le notizie loro richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o in-

complete, sono soggetti alle pene di cui all'articolo 480 del codice penale. Se il fatto è commesso da imprenditori privati per sé, o come rappresentanti di imprese o di società commerciali, si applicano le pene di cui all'articolo 483, comma primo, del codice penale ».

---

## CONVOCAZIONI

---

### V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Lunedì 30 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV*) — Relatori: Curti Aurelio e De Pascalis; Bianchi Gerardo, *per le partecipazioni statali*.

### RELAZIONI PRESENTATE

#### III Commissione (Affari esteri):

Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione:

Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960;

Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962 (*Approvato dal Senato*) (3035) — Relatore: Bemporad;

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036) — Relatore: Russo Carlo;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964 (*Approvato dal Senato*) (3038) — Relatore: Storchi.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 17,30.*